

Approfondimento n. 3 – 21 gennaio 2021

La nuova classificazione dei rifiuti ex D.Lgs. 116/2020 e l'abrogazione degli assimilati: i riflessi sulla TARI

Simone Pellegrin

Premessa

Il D.Lgs. 116/2020, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852, ed entrato in vigore lo scorso 26 settembre, è intervenuto a modificare la disciplina in materia ambientale, modificando le definizioni di rifiuto urbano rispetto a quelle precedentemente stabilite nel D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) che, sebbene avessero rilevanza ai fini dell'applicazione della TIA, erano state considerate anche alla base della disciplina TARI, con particolare riguardo al trattamento dei rifiuti speciali ed assimilati agli urbani.

Come si dirà, tali modifiche legislative portano con sé significative conseguenze in merito alla possibilità per i Comuni di mantenere le disposizioni regolamentari in materia di Tassa Rifiuti con riferimento all'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. Con precedente approfondimento n. 21 del 7 ottobre 2020 (a cui si rimanda per opportuna analisi), lo scrivente era già intervenuto per evidenziare come le modifiche in commento non potessero essere agevolmente inserite all'interno della cornice normativa in ambito TARI e che fosse necessario un intervento del legislatore urgente, dal momento che l'entrata in vigore di dette novità era stata fissata per il 1° gennaio 2021.

Nonostante le numerose richieste pervenute da ANCI, le modifiche normative non sono giunte come tanto auspicato, e ciò ha generato una certa urgenza negli interventi da adottare per i Comuni che, come vedremo, saranno una volta ancora chiamati ad "interpretare" le scarse disposizioni normative per impostare un percorso ordinato alla nuova disciplina, mediante revisione del regolamento TARI, in primis, ma non solo.

Dal momento che il termine individuato dall'art. 6 co. 5 D.Lgs. 116/2020 per l'entrata in vigore posticipata (al 1° gennaio 2021, come detto sopra) non è stato sufficiente per consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti di procedere con il graduale adeguamento operativo delle attività rispetto la definizione di rifiuto urbano, potrebbe ancora giungere una proroga (come nuovamente richiesto dal rappresentante ANCI nei giorni scorsi), stando anche alla convulsa situazione emergenziale attuale che potrebbe consentire una riapertura dei termini.

Tuttavia si ritiene doveroso per i Comuni cominciare a porsi interrogativi sull'applicazione e sulle ricadute della nuova disciplina e tradurre la stessa all'interno del Regolamento TARI da adottare entro il termine di approvazione del proprio bilancio di previsione 2021 ormai prossimo.

Le nuove definizioni di rifiuto

Nella tabella che segue sono riportate le nuove definizioni di rifiuto urbano e di rifiuto speciale; quest'ultimo a sua volta può essere considerato "certo" ovvero "probabile" come si vedrà oltre:

Art. 183, c.1 lettera b-ter)	Art. 184 comma 3	
Rifiuti urbani	Rifiuti speciali (certi)	Rifiuti speciali (probabili)
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;	a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;	c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;	b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;	d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;	g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;	e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;	i) i veicoli fuori uso.	f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;		h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;		

La distinzione tra rifiuto speciale "certo" e "probabile" è costituita dal richiamo normativo incluso nella definizione di quest'ultima categoria che prevede siano considerati speciali i rifiuti solo "se diversi da quelli di cui al comma 2" (che indirettamente richiama l'articolo 183, comma 1, lettera b-ter). In pratica sono speciali i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che NON sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle

attività riportate nell'allegato L-quinquies (entrambi gli elenchi si trovano in calce al presente approfondimento). In altre parole quindi **tra i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche**:

- sono **urbani** i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, quindi quelli prodotti nell'ambito delle:
 - lavorazioni artigianali
 - attività commerciali
 - attività di servizio
 - attività sanitarie

più comuni, quindi i rifiuti indifferenziati oltre alle frazioni quali carta, plastica, vetro e tutte quelle presenti nel suddetto allegato L-quater;

- sono **speciali** tutti gli altri, quindi quelli prodotti nell'ambito delle attività:
 - industriali;
 - agricole;
 - di demolizione, costruzione e scavo;
 - di tipo particolare, quali: attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e dalla depurazione delle acque, rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.Sono anche speciali i rifiuti che pur essendo prodotti dalle utenze non domestiche di cui all'allegato L-quater sono diversi per natura dalle frazioni più comuni, comprese nell'allegato L-quinquies.

Resta il dubbio connesso al soggetto che dovrebbe attestare se i rifiuti speciali "probabili" siano effettivamente tali. Ad avviso di chi scrive l'onere della prova spetta al produttore, sebbene in tal senso il codice EER possa semplificare l'operazione: il Comune provvederà eventualmente ad una verifica e di ciò si ritiene opportuno dare evidenza nel Regolamento TARI.

Novità in materia di Tassa Rifiuti e criticità applicative

Come detto sopra, il legislatore si è preoccupato di aggiornare l'art. 283 del D.Lgs. 152/2006, e non ha operato alcun aggiornamento in merito alla disciplina del tributo TARI. La mancata modifica del testo di riferimento per l'applicazione della Tassa Rifiuti comporta una serie di incertezze applicative piuttosto evidenti: resterebbero infatti immutati i commi che fanno riferimento ai rifiuti assimilati, su tutti il comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che recita:

"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza

di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

La riduzione prevista di fatto risulterebbe però inapplicabile stante l'abrogazione del concetto di rifiuto assimilato nel codice ambientale. Per contro non si può tralasciare però quanto previsto nel settembre 2020, sebbene all'interno del D.Lgs. 152/2006, con effetto dal 1° gennaio scorso:

*Art. 238 comma 10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse **dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti**; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.*

Tale disposizione dovrebbe essere considerata alla stregua di un superamento dei precedenti riferimenti alla assimilazione nelle disposizioni afferenti alla TARI e pertanto utilizzata dai Comuni nella propria disciplina regolamentare che dovrà accompagnare l'introduzione delle nuove direttive. In particolare è utile porre l'attenzione su alcuni aspetti:

1. Si parla di utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (si veda sopra): resta quindi ferma l'esclusione dal tributo per le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali;
2. Si mantiene la facoltà per le utenze non domestiche di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e ad esse si applica la “esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti”: pertanto, traducendo la disposizione in TARI, resta fermo che si tratterà in ogni caso di una misura che coinvolgerà solo la parte variabile della tariffa, lasciando dovuta la quota fissa sulle aree ove si producono rifiuti urbani.

Inoltre, considerando le tipologie di rifiuto urbano elencate nell'Allegato L-quater a cui si rimanda e l'elenco delle attività che producono simili rifiuti di cui all'Allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006, si nota come vi siano fattispecie fino ad oggi non tassate che con la nuova disciplina dovranno essere considerate come zone produttive di rifiuti, dunque assoggettabili al tributo. Ci si riferisce soprattutto alle parti di magazzino connesse alle zone di produzione la cui tassabilità è sempre stata incerta, in quanto considerabili come superfici nelle quali venivano prodotti rifiuti speciali non assimilabili¹, che alla luce della nuova disciplina sarebbero da considerare come superfici produttive di rifiuti urbani che potranno essere conferiti o meno al servizio pubblico. Anche nel caso di conferimento all'esterno, la quota fissa, in quanto componente non rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, sarà comunque dovuta.

Per contro l'esclusione di alcune frazioni ad oggi assimilate dalle disposizioni comunali in materia, imporrebbe l'esclusione per diverse frazioni di rifiuto prodotte e fino ad oggi raccolte dal servizio pubblico, per le quali le utenze stesse dovranno attivarsi al fine di provvedere in autonomia.

¹ Si ricorda che il terzo periodo dell'art. 1 co. 649 L. 147/2013 prevede che “Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.”.

Emerge qui il principale limite della nuova disposizione normativa che individua soltanto le situazioni estreme ossia il **rifiuto urbano**, connesso all'assoggettabilità a tariffa, e il **rifiuto speciale**, esente da tariffazione per natura (es. rifiuto nocivo o prodotto da attività industriali oggi escluse). Tuttavia, come è noto, le utenze non domestiche raramente producono soltanto rifiuti urbani o soltanto rifiuti speciali. Ed anche provvedendo al conferimento delle frazioni potenzialmente "urbane" come carta, plastica, vetro, difficilmente esse potranno fare a meno del servizio pubblico che provvede ad esempio alla raccolta delle frazioni indifferenziate. È a questo proposito che l'esclusione della tariffa variabile, anche in caso di attivazione di servizi di raccolta alternativi al servizio pubblico, non potrà consentire l'esonero totale dell'utenza dalla parte variabile della TARI. Tuttavia il legislatore non ha previsto in quale forma tale promiscuità di conferimento dovrà essere considerata, rimettendo quindi nuovamente nelle mani dei Comuni la necessità di stabilire regole - tutt'altro che semplici - per individuare la corretta tassazione nei confronti, ad esempio, delle utenze che pur avvalendosi di raccolte private per determinate frazioni, conferiscano comunque al servizio pubblico alcune tipologie dei rifiuti, non potendosi accordare – per evidenti ragioni di equità – l'esonero totale dalla quota variabile. Inevitabilmente nel regolamento dovranno perciò trovare spazio criteri di quantificazione standardizzati per quanto possibile, necessari ad assoggettare a tassazione in modo corretto le diverse utenze in base all'effettivo utilizzo del servizio pubblico, secondo la logica del *pay as you throw* (o "chi inquina paga").

3. Con la nuova normazione si ritorna al concetto di recupero (in luogo del riciclo) del rifiuto conferito a soggetto diverso dal servizio pubblico:

*"Le utenze non domestiche possono conferire **al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani."*

La nuova disciplina non si pone dunque in linea con la disciplina TARI – non modificata dal D.Lgs. 116/2020 – la quale, riferendosi (ancora) ai rifiuti assimilati parla di "avvio al riciclo".

In base alla norma attuale è definito **recupero** "**qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile**" e **riciclaggio** "**qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini**". Pare dunque non sia più necessario il riciclo per i produttori che volessero avvalersi di soggetti diversi dal servizio pubblico per il conferimento dei propri rifiuti, ma si rende obbligatoria l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti; anche questo aspetto, con i relativi termini di presentazione, dovrebbe essere normato all'interno del Regolamento TARI.

4. Si vincolano le utenze non domestiche all'effettuazione di una scelta tra gestore del servizio pubblico o mercato "*per un periodo non inferiore a cinque anni*": è pertanto necessario, per l'utenza interessata alla esclusione dalla tariffa variabile, dichiarare esplicitamente al Comune (possibilmente all'Ufficio Tributi, al fine di non rischiare di perdere questa rilevante informazione se resa soltanto – ad esempio – al Gestore del servizio di raccolta) la scelta adottata, che resta poi vincolante per le parti per una durata di 5 anni. Sarebbe preferibile inserire nel Regolamento apposita norma che preveda che fino alla dichiarazione si ritiene che il soggetto continui ad avvalersi del servizio pubblico per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani.

5. Resta impregiudicata la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza

quinquennale: in tal caso l'utenza tornerà ad essere soggetta alla quota variabile. Sarebbe preferibile che la riattivazione della raccolta a cura del servizio pubblico fosse quindi preceduta da richiesta formale da presentare anche al Comune (per i motivi citati sopra, ancora l'Ufficio Tributi) in modo che non possa verificarsi il caso di una fruizione del servizio in assenza della corresponsione del tributo.

L'inapplicabilità delle disposizioni comunali in materia di assimilazione e le ricadute in termini di gestione del servizio

Come visto al paragrafo precedente la disciplina TARI, così come modificata dall'art. 1 co. 24 D.Lgs. 116/2020, non fa più riferimento ai c.d. "rifiuti assimilati" (tutti i riferimenti ad essi sono stati soppressi, compresa la precedente lett. g) del comma 2 dell'articolo 198 – Competenze dei Comuni – del D.Lgs. 152/2006). I criteri quantitativi previsti nei regolamenti o nelle delibere sull'assimilazione dei Comuni (adottati alla luce di quanto era disposto dall'art. 198 co. 2 lett. g) D.Lgs. 152/2006) non saranno dunque più applicabili (e gli stessi atti quindi non più necessari, anzi superflui), data la soppressione della categoria di rifiuto assimilato e la previsione di uno specifico elenco qualitativo che definisce la nuova categoria di rifiuto urbano prodotto dalle utenze non domestiche nella nuova disciplina ambientale.

Tuttavia, come visto sopra, i riferimenti ai rifiuti assimilati previsti nella disciplina TARI sono stati mantenuti. Alla luce di quanto stabilito dal nuovo art. 198 D.Lgs. 152/2006, gli utenti non domestici produttori di rifiuti urbani di cui all'allegato L-*quinquies* che si riporta in coda al presente approfondimento, hanno quindi la possibilità di conferire i propri rifiuti urbani a gestori di raccolta privati purché gli stessi siano avviati a recupero. Tale scelta è rimessa esclusivamente alla loro decisione (il Legislatore utilizza infatti la locuzione "possono"). Non è escluso quindi che tali utenti preferiscano conferire i propri rifiuti al servizio pubblico (corrispondendo una TARI piena): eliminando la possibilità di fissare un limite quantitativo all'assimilazione il Legislatore potrebbe indurre a pensare che sia legittimo il conferimento di tutti i rifiuti contemplati nell'elenco di cui all'Allegato L-*quater* prodotti dalle utenze non domestiche. Una simile scelta da parte degli operatori economici potrebbe configurare importanti conseguenze sulla gestione della raccolta in termini di possibile rischio per una minore efficienza nella gestione di grandi quantità di rifiuti, nonché di aumento dei costi.

Non è infatti da escludere che alcuni Enti o gli stessi gestori della raccolta non dispongano di impianti idonei a gestire conferimenti in grandi quantità e l'individuazione dei criteri quantitativi, oltre che qualitativi, per l'assimilazione aveva lo scopo di garantire la gestione ottimale della raccolta, indicando la quantità massima conferibile al servizio pubblico e obbligando l'utente a conferire al servizio di raccolta privato il quantitativo prodotto in caso di superamento di detta soglia, a fronte dell'esenzione tariffaria per produzione di rifiuti speciali (per quantità nel caso specifico).

Allegato L-quater alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Allegato L-quinquies alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.